

REGOLAMENTO (CEE) N. 1780/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1703/93 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

considerando che gli importi delle restituzioni applicabili per il periodo dal 1° al 31 luglio 1993 incluso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1703/93 della Commissione⁽²⁾;

considerando che da una verifica sono emersi alcuni errori; è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1703/93 è rettificato come segue:

— codice NC 1002 00 00	segala:	
<i>anziché:</i>		
• — utilizzato sotto forma di:		
— — germi del codice NC 1104		2,315
— — amido del codice NC 1108 19 90		6,615 *

leggi:

• — utilizzato sotto forma di:		
— — germi del codice NC 1104		3,357
— — amido del codice NC 1108 19 90		9,590 *

— codici NC

1103 11 30	Semole di frumento (grano) duro:
1103 11 50	Semolini di frumento (grano) duro:

anziché:

• — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	2,024 *
---	---------

leggi:

• — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	2,874 *
---	---------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 61.